



REGOLAMENTO ELETTORALE **approvato dal Consiglio Nazionale dell'A.I.S. in data 12 luglio 2010**

NORME GENERALI

- 1) Le votazioni possono essere effettuate con il sistema cartaceo oppure elettronico.
- 2) Ogni candidato alle cariche dell' A.I.S. deve far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o raccomandata a mano, alla sede competente, autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la iscrizione nella categoria di appartenenza e la mancanza di motivi ostativi alla permanenza nella categoria stessa. La raccomandata con avviso di ricevimento, o a mano, deve pervenire almeno venti giorni liberi prima della data fissata per le elezioni nazionali e almeno quindici giorni liberi prima della data fissata per le elezioni territoriali (col termine "libero" si intende che non va calcolato nel termine né il giorno di arrivo della raccomandata né il giorno delle elezioni).

ELEZIONI NAZIONALI

- 1) Gli aspiranti alle cariche sociali devono comunicare per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o a mano, la loro candidatura: tale dichiarazione, sottoscritta in modo leggibile, deve pervenire alla Segreteria Nazionale dell'A.I.S. almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per le elezioni e deve essere accompagnata dall'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nella categoria A.I.S. di appartenenza, così come specificato al punto 2) delle norme generali. E' fatto obbligo ai candidati di indicare un numero di fax e/o e-mail al quale possano ricevere qualsiasi comunicazione inerente alle elezioni. In mancanza, le comunicazioni urgenti verranno effettuate a mezzo telegramma.
- 2) La Giunta Esecutiva Nazionale, entro e non oltre 5 giorni dal termine suddetto, verifica la validità delle candidature, approvandole o respingendole. La Segreteria Nazionale, entro il giorno stesso, ha il compito di comunicare ai candidati esclusi la decisione negativa, inviandola al numero di fax e/o e-mail da ciascuno indicato oppure, in alternativa, a mezzo telegramma. Contro il provvedimento di esclusione, il candidato può proporre reclamo al Comitato di Garanzia a mezzo fax e/o e-mail o telegramma inviato alla Segreteria Nazionale entro quattro giorni dalla data di spedizione. Il Comitato di Garanzia si esprimerà entro 5 giorni, sentendo i ricorrenti per via telematica, ove non sia possibile l'audizione diretta. La decisione del Comitato di Garanzia sarà comunicata tramite fax e/o e-mail o telegramma all'interessato e alla Segreteria Nazionale per la formazione delle liste elettorali.
- 3) La Segreteria Nazionale predispone, per ogni organo elettivo, le liste elettorali, inserendovi i nomi di tutti i candidati ammessi, elencandoli in ordine alfabetico con cognome, nome, luogo e data di nascita, professione, suddivisi in due liste: sommelier professionisti e sommelier. Le liste sono trasmesse ai Presidenti delle Associazioni Regionali, unitamente al materiale di cui all'art. 7.
- 4) Possono essere eletti solo i candidati inseriti nelle liste elettorali. Qualora le candidature non coprissero tutti i posti disponibili, possono candidarsi nel corso dell'Assemblea, ed essere inseriti nelle liste elettorali, tutti gli associati in possesso dei requisiti necessari, autocertificandoli. In caso di impossibilità di riunione della Giunta Esecutiva Nazionale, la verifica dei requisiti sarà effettuata dal Comitato di Garanzia.
- 5) Ogni associato può essere eletto dall'Assemblea in un solo organo sociale. I candidati eletti a più di una carica sociale devono comunicare la loro scelta, pena la decadenza automatica da ogni incarico, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dei

risultati elettorali.

- 6) I seggi elettorali sono costituiti presso ogni Associazione Regionale italiana o Associazione estera regolarmente costituita e riconosciuta, ove possono votare gli aventi diritto al voto. In deroga a quanto sopra, i componenti di tutti gli organi sociali eletti e della Commissione Statuto possono votare presso qualsiasi seggio elettorale. I partecipanti all'Assemblea convocata presso la Sede Centrale dell'A.I.S. potranno votare presso il seggio elettorale predisposto in tale sede. Almeno 45 giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per le elezioni, i Presidenti delle Associazioni Regionali devono designare la sede del seggio elettorale, dandone comunicazione per iscritto alla Segreteria Nazionale.
- 7) L'elenco dei seggi elettorali, ove ogni avente diritto al voto potrà recarsi a votare, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'A.I.S. unitamente alla convocazione dell'Assemblea. La Segreteria Nazionale cura la realizzazione delle schede elettorali e ne invia ad ogni Associazione Regionale un numero pari agli elettori, maggiorato del 10%. La Segreteria Nazionale predispone il registro degli aventi diritto al voto per ciascuna Associazione Regionale, elencando gli aventi diritto al voto in ordine alfabetico, predisponendo a fianco di ciascun nominativo uno spazio per la trascrizione degli estremi di un documento di identità e un'altro spazio per la firma del votante.
- 8) I Presidenti delle Associazioni Regionali comunicano, almeno due giorni prima della data delle elezioni, alla Segreteria Nazionale i nomi dei componenti della Commissione Elettorale delle rispettive Associazioni Regionali, scelti tra gli aventi diritto al voto che si siano resi disponibili, in numero di tre, con facoltà di affiancare un consulente esperto nella materia. Il Presidente del seggio elettorale è il Presidente dell'Associazione Regionale o persona da lui designata, possibilmente con esperienza di operazioni elettorali. Per velocizzare le operazioni di voto ed in funzione del numero degli associati, ogni Associazione Regionale ha facoltà di istituire più di un seggio elettorale, purché nello stesso luogo e con le stesse modalità di composizione della Commissione Elettorale. Qualora i seggi elettorali siano più di uno, ciascuno sarà presieduto da un Vicepresidente, nominato dal Presidente dell'Associazione Regionale. La Commissione Elettorale predispone un numero adeguato di cabine elettorali o altri siti idonei ad assicurare la segretezza del voto. Dalla composizione delle Commissioni Elettorali sono esclusi i candidati.
- 9) La scheda elettorale unica per tutti gli organi elettivi, deve riportare l'intestazione dell'A.I.S., l'elenco degli organi da eleggere e, per ogni organo, un numero di righe corrispondente ai componenti dell'organo da eleggere. Ogni elettore dovrà trascrivere i/cognome/i dei candidati votati, in caso di omonimia anche il nome, fino al massimo degli spazi disponibili. Le schede vengono contraddistinte da una sigla o da un segno non riproducibile (es.: timbro a secco, perforazione). Le schede vengono inviate ai Presidenti delle Associazioni Regionali in plico sigillato. Il plico sarà aperto dal Presidente del seggio elettorale all'inizio delle operazioni elettorali e ciascuna scheda deve essere vidimata dal presidente e da almeno uno scrutatore. In mancanza delle firme congiunte, la scheda è ritenuta nulla.
- 10) Ciascuna Commissione Elettorale deve:
 - riunirsi per predisporre le operazioni di voto;
 - aprire i plichi giunti dalla Segreteria Nazionale;
 - controfirmare le schede per la votazione (art. 9);
 - predisporre le cabine elettorali o appositi spazi, in modo da garantire la segretezza del voto;
 - predisporre le urne elettorali;
 - affiggere nel seggio elettorale la lista dei candidati, in più esemplari, uno dei quali deve necessariamente essere in ogni cabina o sito elettorale;
 - tenere a disposizione degli elettori una copia del regolamento elettorale, per eventuale consultazione;
 - redigere verbale analitico di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni. Al termine delle operazioni, il verbale sarà sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale.

- 11) Iniziate le operazioni di voto, ciascuna Commissione Elettorale deve:
 - identificare il votante trascrivendo gli estremi del documento di identità (carta d'identità, patente o passaporto) a fianco al suo nome sul registro elettorale;
 - consegnare la scheda al votante dopo che lo stesso ha apposto la sua firma sul registro elettorale, accanto al suo nome;
 - accertare che la scheda venga inserita nell'urna;

- 12) Al termine delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale provvede alla verifica e allo spoglio dei voti, aprendo il seggio elettorale al pubblico, che ha la facoltà di assistere senza interferire con le operazioni di spoglio. Gli unici autorizzati a intervenire e a fare verbalizzare eventuali contestazioni, sono i componenti della Commissione Elettorale e i candidati, fermo restando la facoltà per gli elettori di presentare reclami nei termini previsti dall'art.23 del Regolamento di Applicazione dello Statuto Sociale. Le schede contestate dovranno essere allegate al verbale.

- 13) Il Presidente del seggio elettorale trasmette immediatamente via fax e/o e-mail alla Segreteria Nazionale la copia del verbale contenente i risultati dello spoglio. Entro i successivi tre giorni, deve restituire alla Segreteria Nazionale tutto il materiale ricevuto (in particolare le schede votate, le schede non votate, il registro dei votanti, il verbale originale delle operazioni di voto ed eventuali allegati).

- 14) L'Assemblea Nazionale, convocata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, dichiara aperte le votazioni in tutte le sedi indicate delle Associazioni Regionali. Le votazioni avvengono contestualmente presso tutte le sedi con inizio alle ore 12.00, salvo diversa disposizione dell'Assemblea, e chiusura dei seggi alle ore 20.00, con diritto all'esercizio del voto per tutti i presenti nel seggio a detta ora.

- 15) Il Consiglio di Presidenza uscente, il giorno successivo alle votazioni, verifica i verbali elettorali e promulga i risultati definitivi, inviandone comunicazione a tutti i Presidenti delle Associazioni Regionali.

- 16) A partire dalla vigilia delle elezioni, e per tutta la durata delle operazioni elettorali, il Responsabile della Commissione Statuto, Regolamento e Codice Deontologico rimarrà in seduta permanente presso la Sede Centrale dell'A.I.S. con funzioni consultive.